



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

ORDINANZA n. 8 del 12 settembre 2016

OGGETTO: Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella L. 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di messa in sicurezza finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

- con Delib. CdM del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio della Provincia di Rovigo nel mese di maggio 2012;
- con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", come convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato è stato prorogato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, fino al 31 maggio 2013;
- successivamente l'art. 6, comma 1 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, come convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2014 della dichiarazione dello stato di emergenza in questione;
- l'art. 7, comma 9-ter del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, come convertito con modificazioni nella L. 11 novembre 2014, n. 164 ha stabilito la proroga al 31 dicembre 2015 del termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'art. 1, comma 3 del D.L. n. 74/2012;
- l'art. 13, comma 01 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, come convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2015, n. 125, ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2016;
- l'art. 11, comma 2-bis del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito con modificazioni nella L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha nuovamente prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2018;
- i Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo che beneficiano della sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari sono quelli individuati dal Decreto MEF del 1° giugno 2012, come integrati dall'art. 67-septies della L. n. 134/2012;
- l'art. 1, commi 2 e 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati, potendo avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dal sisma;
- i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle Regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, comma 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Delib. CdM del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, comma 1 della citata legge;
- l'art. 2, comma 2 del D.L. n. 74/2012 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto "sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate".



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

PRESO ATTO CHE:

- gli eventi sismici hanno determinato la necessità di procedere ad interventi urgenti di rafforzamento locale sugli edifici destinati ad attività di impresa che presentino le caratteristiche strutturali definite dal comma 8, dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012 e s.m.i. e - ai fini della prosecuzione delle attività - di conseguire il certificato di agibilità sismica provvisoria secondo le modalità di cui al comma 8-bis del medesimo art. 3;
- tali interventi di rafforzamento locale, sono necessari al fine di garantire la ripresa dell'attività produttiva e l'espletamento da parte dei lavoratori delle proprie attività in condizioni di sicurezza, in conformità di quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

RITENUTO:

- conseguentemente opportuno, anche in considerazione dei costi per gli adeguamenti strutturali delle unità produttive e/o delle sedi di svolgimento dell'attività economica necessari alla prosecuzione delle attività, di prevedere modalità di sostegno attraverso il riconoscimento di un cofinanziamento, anche sulla base di quanto previsto al precedente comma 7, del succitato art. 3 del D.L. n. 74/2012 e s.m.i., che stabilisce che le asseverazioni dei tecnici sono considerate ai fini del riconoscimento dei danni.

DATO ATTO CHE:

- con il comma 13 dell'art. 10 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, sono state individuate le risorse da destinare al finanziamento di interventi di messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto, prevedendo inoltre che la ripartizione delle risorse fra le Regioni interessate ed i criteri generali per il loro utilizzo siano definite, su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;
- le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto hanno formulato dette proposte in esito alle riunioni di coordinamento tenutesi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in date 9 agosto 2012 e 17 novembre 2015;
- con D.P.C.M. 28 dicembre 2012, recante «*Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto*», successivamente modificato ed integrato con D.P.C.M. 30 dicembre 2015 recante «*Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2012, concernente contributi per la messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012*» e da ultimo con D.P.C.M. 19 luglio 2016 recante «*Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, concernente contributi per la messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012*», sono stati definiti i criteri generali per l'utilizzo delle risorse stanziare.

RICHIAMATO CHE:

- ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.C.M. 28 dicembre 2012 e s.m.i. le spese ammissibili ai fini della ripresa dell'attività produttiva disposta dall'art. 3, commi da 7 a 10 del D.L. n. 74/2012 e s.m.i., riguardano le seguenti tipologie di intervento:
 - a) beni immobili (rimozione delle carenze strutturali, adeguamento e miglioramento sismico);
 - b) impianti, macchinari e attrezzature (messa in sicurezza e adeguamenti);
 - c) spese tecniche nella misura massima del 10% delle spese ammesse a contributo.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

VERIFICATO CHE:

- ai sensi dell'art. 10, comma 13 del D.L. n. 83/2012 è stato complessivamente stanziato l'importo di Euro 78.750.000,00 per finanziare interventi di messa in sicurezza finalizzati a consentire l'espletamento da parte dei lavoratori delle attività in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto;
- ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 28 dicembre 2012 alla Regione del Veneto è stato riconosciuto lo 0,4% dell'importo suindicato, pari a Euro 315.000,00 (già riscossi nella contabilità speciale del Commissario delegato);
- l'art. 1, comma 443 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, successivamente modificato e integrato dall'art. 6, comma 4-ter del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, ha destinato a favore delle Regione Veneto ulteriori Euro 1.500.000,00 per le medesime finalità (riscossi nella contabilità speciale del Commissario delegato per un importo pari a Euro 1.125.000,00).

PRESO ATTO CHE:

- i Presidenti della Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, provvedono con propri provvedimenti a disciplinare le modalità operative di presentazione delle domande, di concessione dei contributi sulla base dell'ammontare massimo e dell'intensità delle agevolazioni erogate, nonché la liquidazione e la revoca, totale o parziale, dei contributi, così come le modalità di rendicontazione, monitoraggio e controllo sull'utilizzo delle risorse;

VISTO:

- l'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241 recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*» e s.m.i. e conseguentemente il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 123 recante «*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59*»;
- l'art. 3, comma 1-bis, del D.L. n. 74/2012, che dispone che gli interventi di cui al comma 1, lettera a) del medesimo non siano ricompresi tra quelli previsti dall'art. 32, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ora contenuti nell'art. 1, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

RITENUTO:

- conseguentemente di dover disciplinare i criteri operativi per la concessione dei contributi secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.P.C.M. 28 dicembre 2012, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 30 dicembre 2015 e da ultimo dal D.P.C.M. 19 luglio 2016.

CONSIDERATO:

- che i suddetti criteri riguardano il cofinanziamento degli interventi necessari ai fini degli adempimenti di cui al citato art. 3, commi da 7 a 10 del D.L. n. 74/2012 e s.m.i. e conseguentemente ne possono beneficiare le imprese di tutti i settori produttivi, le cui unità produttive e/o sedi siano ubicate nei territori dei Comuni della provincia di Rovigo elencati nell'Allegato 1 al D.L. n. 74/2012 e s.m.i..

VERIFICATO:

- che la concessione dei contributi in questione, ai sensi di quanto stabilito dalla Decisione UE che autorizza l'Aiuto di Stato n. SA.35413, è possibile entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2016, sulla base giuridica dei seguenti riferimenti normativi:
 - l'art. 1, l'art. 3 (limitatamente alle attività economiche) e gli artt. 10, 11 e 11-bis del D.L. n. 74/2012, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno

Mod. A - Originale



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, convertito nella L. n. 122/2012;

– l'art. 67-septies del D.L. n. 83/2012, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, convertito nella L. n. 134/2012;

– l'art. 3-bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;

- che per quanto riguarda le strutture destinate alla produzione agricola e alle attività connesse, avendo la Decisione UE del 19 dicembre 2012 che autorizza l' Aiuto di Stato n. SA.35413 escluso i settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, si richiama il regolamento CE n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 che disciplina la concessione di contributi in regime di «*de minimis*».

RICHIAMATO:

- l'art. 5-bis del sopra citato D.L. n. 74/2012 e s.m.i., come modificato dall'art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella L. 7 dicembre 2012 n. 213 che prevede disposizioni in materia di controlli antimafia;
- gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in tema di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici.

VISTO:

- la Delib. CdM del 30 maggio 2012;
- il Decreto MEF del 1° giugno 2012;
- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella L. 1° agosto 2012, n. 122;
- il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134;
- il D.P.C.M. del 4 luglio 2012;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 4 ottobre 2012 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;
- la Deliberazione del 15 ottobre 2012 del Ministero dell'Interno - Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere;
- la Decisione della Commissione Europea C(2012) 9853 relativa all' Aiuto di Stato SA.35413 (2012/NN) come modificato dalla Decisione della Commissione Europea C(2014) 2356 final relativa all' Aiuto di Stato SA.36080 (2013/NN);
- la Decisione della Commissione Europea C(2012) 9471 relativa all' Aiuto di Stato per il settore agricolo SA.35482 (2012/N);
- il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella L. 7 dicembre 2012 n. 213;
- la L. 24 dicembre 2012, n. 228;
- il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 1° febbraio 2013, n. 11;
- il D.P.C.M. dell'8 febbraio 2013;
- il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71;
- l'art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119;
- il Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
- il Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
- la L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- la L. 23 dicembre 2014, n. 190;
- la L. 28 dicembre 2015, n. 208;
- D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito con modificazioni nella L. 25 febbraio 2016, n. 21;
- D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160;
- le precedenti Ordinanze commissariali



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

DISPONE

ART. 1 (VALORE DELLE PREMESSE)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 2 (FINALITA')

1. Si intende sostenere le imprese insediate nelle aree colpite dal sisma, attraverso un contributo sulle spese sostenute per la messa in sicurezza e l'ottenimento della certificazione di agibilità sismica dei fabbricati destinati ad attività produttive ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, commi da 7 e 10 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2012 n. 122, le cui unità produttive e/o sedi siano ubicate nei territori dei comuni della provincia di Rovigo elencati nell'Allegato 1 al citato decreto-legge.

ART. 3 (BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO)

1. Al fine di favorire la piena ripresa delle attività produttive garantendo condizioni di sicurezza adeguate, possono presentare la domanda le imprese appartenenti a tutti i settori di attività economica Ateco 2007 (si fa riferimento esclusivamente al codice di attività prevalente, indicato dal certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, della sede/unità produttiva in cui si realizza l'intervento) che:
 - ✓ abbiano un'unità locale e/o una sede operativa destinataria dell'intervento nei Comuni della provincia di Rovigo di seguito elencati: **Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Gaiba, Occhiobello e Stienta;**
 - ✓ esercitano, o esercitavano al momento del sisma, l'attività all'interno dell'immobile oggetto dell'intervento o in qualità di proprietari abbiamo messo a disposizione l'immobile ad uso produttivo sulla base di un regolare titolo giuridico ad altra impresa che eserciti, o esercitasse al momento del sisma, nello stesso la propria attività;
 - ✓ hanno adempiuto a quanto previsto dai commi da 7 a 10 dell'art. 3 del D.L. 74/2012 e s.m.i..
2. L'impresa che presenta domanda di contributo può essere tenuta o essere stata tenuta a sostenere tali spese in quanto:
 - a) titolare di diritto di proprietà od usufrutto dell'immobile oggetto dell'intervento;
 - b) affittuaria dell'immobile oggetto dell'intervento il cui contratto stipulato in data antecedente al 29 maggio 2012, risulti in essere alla data di presentazione della domanda e contenga una clausola registrata, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell'affittuario; il beneficiario del contributo deve essere intestatario delle fatture emesse dalle imprese esecutrici dei lavori o delle fatture emesse dal soggetto che ha sostenuto i costi da valutare ai fini del contributo; nel caso le imprese esecutrici dei lavori abbiano emesso fattura, relativa ai lavori effettuati sull'immobile oggetto dell'intervento, nei confronti di soggetti diversi dall'impresa che richiede il contributo, tali fatture devono comunque essere allegate alla domanda di contributo; deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di affitto e delle successive modifiche e integrazioni;
 - c) titolare di un contratto di locazione finanziaria (leasing), esclusivamente nel caso in cui il contratto risulti in essere alla data di presentazione della domanda, sia stato stipulato in data antecedente al 29 maggio 2012 e che contenga una clausola registrata, anche a seguito di eventuali modifiche o



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

integrazioni, da cui risulti inequivocabilmente che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell'utilizzatore (soggetto richiedente il contributo); deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di locazione finanziaria e delle successive modifiche e integrazioni;

- d) titolare di un contratto di comodato gratuito, esclusivamente nel caso in cui il contratto risulti in essere alla data di presentazione della domanda, sia stato stipulato in data antecedente al 29 maggio 2012 e che contenga una clausola registrata, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti inequivocabilmente che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell'utilizzatore (soggetto richiedente il contributo); deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di comodato gratuito e delle successive modifiche e integrazioni. Il beneficiario del contributo deve essere intestatario delle fatture delle imprese direttamente esecutrici dei lavori o delle fatture emesse dal soggetto che ha sostenuto i costi da valutare ai fini del contributo; nel caso le imprese esecutrici dei lavori abbiano emesso fattura, relativa ai lavori effettuati sull'immobile oggetto dell'intervento, nei confronti di soggetti diversi dall'impresa che richiede il contributo, tali fatture devono comunque essere allegate alla domanda di contributo;

ART. 4

(REQUISITI DI AMMISSIBILITA' PER LE IMPRESE)

1. Tutte le imprese devono inoltre possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
 - b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;
 - c) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
 - d) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
 - e) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02);
 - f) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola «DEGGENDORF»);
 - g) non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia);
 - h) essere in possesso della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti;
 - i) essere in possesso del certificato di agibilità sismica provvisorio o definitivo depositato presso il Comune competente o altri enti preposti in caso di interventi già effettuati.
2. La mancanza o l'inosservanza di taluno dei suddetti requisiti comporta l'esclusione della domanda e ogni loro modifica o variazione, intervenuta dopo la presentazione della stessa, deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile del Procedimento per le necessarie verifiche e valutazioni.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

ART. 5

(INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI)

1. Sono ammissibili gli interventi di rimozione di una o più delle carenze, di cui all'art. 3, comma 8 del D.L. n. 74/2012 e s.m.i. di seguito specificate:
 - a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
 - b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
 - c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possono nel loro collasso coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento o il collasso.

Si tratta di interventi che devono essere stati realizzati dopo il 29 maggio 2012 in conformità di quanto disposto dai commi da 7 a 9 dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012.

2. Sono ammissibili gli interventi di miglioramento sismico effettuati sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni - NTC2008 – di cui al DM del Ministro delle Infrastrutture 14 Gennaio 2008, finalizzati al raggiungimento di almeno il 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 10 del D.L. n. 74/2012 e s.m.i.. Si tratta di interventi che:
 - devono essere stati realizzati dopo il 29 maggio 2012 e che dovranno necessariamente concludersi **entro il termine del 31 ottobre 2017**;
 - devono essere stati oggetto di valutazione della sicurezza conformemente al cap. 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni, oltre ad avere il possesso del certificato di agibilità sismica provvisorio e/o definitivo;
 - dovranno essere effettuati sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni - NTC2008 - di cui al DM del Ministro delle Infrastrutture 14 Gennaio 2008;
 - dovranno consentire di conseguire un livello di sicurezza sismica dell'immobile oggetto dell'intervento pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni.
3. Ciascuna impresa può presentare più domande se riferite ad interventi relativi a più unità locali, sedi operative o sede legale, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal presente bando e fino ad contributo massimo erogabile per beneficiario pari complessivamente a Euro 200.000,00.
4. La spesa massima ammissibile per gli interventi di miglioramento sismico è pari a Euro 65,00 per metro quadro per ogni 10 punti percentuali di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza e il livello di sicurezza sismica raggiunto con l'intervento, pari comunque almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni.
5. Nel caso in cui il livello di sicurezza sismica raggiunto con l'intervento risulti superiore al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni, la spesa ammissibile è comunque commisurata al livello di sicurezza sismica del 60%.
6. Non sono ammissibili gli interventi svolti su immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale.
7. Gli immobili oggetto di intervento possono essere:
 - a) isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze), o da giunti sismici;
 - b) aggregati strutturali più ampi, ossia più edifici, realizzati anche con tecnologie diverse, che in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato, se così-



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

non è il progettista definisce l'unità minima che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso.

8. Il progetto e l'intervento di messa a norma di un edificio con più proprietari deve essere unico: in tal caso l'istanza di finanziamento dovrà comunque essere presentata da ogni singolo comproprietario, previa indicazione della porzione di proprietà, in riferimento al progettato intervento; lo stesso comproprietario sarà poi tenuto a rendicontare la spesa pro quota effettivamente sostenuta, quale beneficiario del finanziamento regionale, al fine di assicurare la corretta imputazione contabile del finanziamento medesimo.
9. Qualora la comproprietà sia indivisa e riguardi sia l'intero edificio che una singola porzione dello stesso, l'istanza di finanziamento dovrà essere presentata da un comproprietario, previa allegazione di regolare delega da parte del/dei comproprietario/i.
10. Le spese ammissibili riferite agli interventi per i quali si presenta la richiesta di contributo, dovranno essere coerenti con gli obiettivi e le finalità della legge e quelle indicate nella presente ordinanza e riguardare esclusivamente:
 - a) opere connesse agli interventi ammissibili di cui ai punti precedenti;
 - b) spese accessorie e strumentali funzionali alla realizzazione dell'intervento ed indispensabili per la sua completezza;
 - c) le spese tecniche di progettazione, esecuzione, direzione lavori, verifica e ove previsto collaudo, comprese le eventuali spese per prove tecniche ed indagini diagnostiche in loco, nonché la spesa relativa al rilascio del certificato di agibilità sismica;
 - d) spese accessorie alla predisposizione della domanda di contributo quali ad esempio spese di predisposizione delle perizie e spese di consulenza.

Il totale delle spese tecniche di cui ai precedenti punti c) e d) saranno considerate ammissibili nel limite massimo del 10% della somma complessiva delle spese di cui ai punti a) e b).

11. Le spese sono ammissibili solo se comprovate esclusivamente da bonifico bancario/postale o altro mezzo idoneo a garantire la piena tracciabilità. Non sarà accettata alcuna documentazione che comprovi solamente l'avvenuto ordine di pagamento.
12. Le imprese interessate non devono aver beneficiato, per il medesimo intervento dei contributi previsti dall'Ordinanza commissariale n. 6 del 9 maggio 2013 e s.m.i..

ART. 6 (CONTRIBUTO)

1. L'agevolazione prevista nella presente ordinanza consiste in un contributo a fondo perduto del 100% della spesa ritenuta ammissibile.
2. Saranno escluse le domande la cui spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore a Euro 4.000,00. Tale limite non si applica per le imprese che operano nel settore agricolo.
3. Il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, essere superiore ad Euro 200.000,00 per beneficiario, anche nel caso di interventi su più immobili.
4. In tutti i casi in cui il bene al momento del sisma risultasse assicurato, anche in presenza di trasferimento del bene prima della presentazione della domanda e/o di disponibilità del bene sulla base



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

di un contratto di affitto o di comodato, gli indennizzi assicurativi saranno computati ai fini della determinazione del contributo previsto dalla presente ordinanza.

5. I contributi di cui alla presente ordinanza sono cumulabili con quelli concessi dalla Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 152 del 20 febbraio 2014 e da altre pubbliche amministrazioni per le stesse opere, nel rispetto dei limiti di cumulo di cui alle apposite notificazioni ai sensi dell'art. 107.2 punto b del Trattato CE.
6. In presenza di copertura assicurativa e/o altri contributi, il contributo di cui alla presente ordinanza è riconosciuto fino a un valore massimo pari alla differenza tra i costi complessivi ammissibili e gli indennizzi assicurativi e/o i contributi corrisposti; in tal caso il contributo di cui alla presente ordinanza, fatta salva la percentuale massima di rimborso sui costi ammissibili prevista, può consentire la copertura del 100% del costo sostenuto per gli interventi.
7. Il contributo di cui alla presente ordinanza viene concesso nell'ambito della notifica redatta ai sensi dell'articolo 107.2.b del Trattato «*Interventi destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 20 maggio 2012 per Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto*» [Aiuto di Stato n. SA.35413 final come modificato dalla Decisione della Commissione Europea C(2014) 2356 final relativa all'Aiuto di Stato SA.36080 (2013/NN)], con riferimento agli interventi previsti all'interno dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012 e s.m.i..
8. Per le imprese che operano nel settore agricolo il contributo è da concedersi ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 «*de minimis*». A tal fine l'impresa dovrà depositare, insieme alla domanda di contributo, apposita dichiarazione «*de minimis*».

ART. 7

(PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)

1. I soggetti interessati devono presentare apposita domanda al Commissario delegato "Sisma maggio 2012" del Veneto – Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, comprensiva dell'imposta di bollo, corredata di tutta la documentazione di seguito indicata, firmata pena l'esclusione dal Rappresentante legale dell'impresa richiedente ovvero da soggetto delegato dal beneficiario alla presentazione della domanda di contributo con procura speciale. In quest'ultimo caso la procura deve essere allegata alla domanda di contributo.
2. Le domande dovranno essere inviate a mezzo Raccomandata AR o posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, pena la loro esclusione, **entro e non oltre il 15 ottobre 2016**.
3. La domanda di contributo consiste in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte in caso di dichiarazioni mendaci e dovrà essere pienamente coerente con quanto attestato nella perizia giurata e nella relazione tecnica allegate.
4. Il mancato invio, anche parziale, degli allegati comporta l'esclusione della domanda.
5. Nella domanda di contributo dovranno essere indicati, a pena di esclusione:
 - a. il codice risultante dalla classificazione Ateco 2007, della sede/unità produttiva in cui si realizza l'intervento;



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

- b. l'indirizzo della sede/unità locale dove si sono realizzati gli interventi e il numero degli interventi per i quali si richiede il finanziamento;
 - c. il titolo di proprietà/possesso/disponibilità dell'immobile (o degli immobili) oggetto dell'intervento riferito all'impresa che presenta domanda di contributo;
 - d. i dati identificativi dell'impresa richiedente;
 - e. il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
 - f. il prospetto analitico delle spese per ogni intervento su cui l'impresa chiede il contributo;
 - g. il termine iniziale e il termine finale per gli interventi già realizzati. Per quelli ancora da realizzare vanno indicati i termini presunti;
 - h. le coordinate bancarie (codice IBAN) dell'impresa ai fini dell'erogazione del contributo;
 - i. la sussistenza o meno delle seguenti condizioni:
 - presenza di coperture assicurative;
 - presenza di altri contributi per le medesime finalità;
 - pagamento parziale o totale delle fatture emesse da parte delle imprese esecutrici dell'intervento da parte di terzi;
 - importo del contributo ammissibile superiore a Euro 150.000;
 - j. i recapiti del referente del progetto abilitato ad intrattenere i rapporti con la Struttura commissariale relativamente alla domanda presentata.
6. Nella domanda di contributo l'impresa dovrà dichiarare, a pena di esclusione:
- A. la presenza dei requisiti soggettivi richiesti per accedere ai contributi di cui al precedente art. 3 della presente ordinanza nonché la presenza dei requisiti dell'intervento di cui all'art. 4 sempre della presente ordinanza;
 - B. copia dei titoli edilizi abilitativi necessari per la realizzazione dell'intervento, ovvero copia della richiesta presentata all'amministrazione comunale (la presentazione del titolo è comunque un requisito necessario all'erogazione del contributo);
 - C. di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti di cui sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili c.d. clausola «DEGGENDORF»;
 - D. che non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dalla normativa antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia);
 - E. che le imprese incaricate per lo svolgimento dei lavori di miglioramento sismico anche quando riguarda la sola rimozione delle carenze strutturali, ove previsto, hanno presentato alla Prefettura competente domanda di iscrizione negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (cd. White List);
 - F. che non sono stati ricevuti per il medesimo intervento i finanziamenti previsti dall'Ordinanza commissariale n. 6 del 9 maggio 2013 e s.m.i.;
 - G. se ha beneficiato dei finanziamenti di cui all'art. 11, comma 7 e seguenti del D.L. n. 174/2012 e s.m.i. (cd. MORATORIA 1 e MORATORIA 2);
 - H. il rispetto del Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 "de minimis" per le imprese del settore agricolo.
7. Nell'ambito della domanda, a pena di esclusione, l'impresa dovrà sottoscrivere inoltre l'impegno a:
- A. restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nella presente ordinanza, maggiorati degli interessi legali maturati;
 - B. consentire gli opportuni controlli e ispezioni, nei 3 anni successivi alla erogazione del contributo;
 - C. fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione;



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

D. rendere disponibili i dati relativi a tutti i fornitori e subfornitori degli interventi di rimozione delle carenze strutturali e di miglioramento sismico in relazione agli adempimenti di legge in materia di Anagrafe esecutori.

8. La domanda di contributo, dovrà essere corredata dei seguenti documenti obbligatori:

a) copia di un documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante dell'impresa richiedente;

b) perizia giurata redatta da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto al proprio Albo professionale, finalizzata ad asseverare:

❖ per gli interventi di cui all'art. 5.1 il contenuto e le finalità dell'intervento; la superficie dell'immobile, della porzione di immobile o degli immobili oggetto dell'intervento di rimozione delle carenze strutturali; la rispondenza delle opere realizzate all'eliminazione delle carenze strutturali; la congruità del valore delle spese sostenute e indicate in domanda con gli obiettivi dell'intervento;

❖ per gli interventi di miglioramento sismico tesi al raggiungimento di almeno il 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo di cui all'art. 5.2, il contenuto e le finalità dell'intervento di miglioramento sismico effettuato o da effettuare, indicando altresì la data di inizio e di fine dei lavori effettiva o prevista; la superficie dell'immobile, della porzione di immobile o degli immobili oggetto dell'intervento; che l'intervento è effettuato sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni - NTC2008 - di cui al DM del Ministro delle Infrastrutture 14 Gennaio 2008; il livello di sicurezza sismica dell'immobile - in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni in termine di fattore di accelerazione - precedente all'intervento di miglioramento sismico oggetto della richiesta di contributo; che l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione non abbia superato il 70% dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti, non sia uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico; la rispondenza delle opere realizzate agli obiettivi di miglioramento sismico anche comprensivo dell'eliminazione delle carenze strutturali; la congruità del valore delle spese sostenute e indicate in domanda con gli obiettivi dell'intervento;

c) relazione tecnica-illustrativa degli interventi firmata dal tecnico incaricato e sottoscritta dal Legale rappresentante o suo delegato di cui all'art. 3 della presente ordinanza, che illustri:

- le caratteristiche dell'impresa richiedente;
- gli obiettivi dell'intervento;
- i risultati conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalità dell'ordinanza;
- un prospetto sintetico delle spese;
- un prospetto riepilogativo delle imprese che hanno eseguito o eseguiranno gli interventi;

d) computo estimativo e il quadro economico, dal quale si evincano le spese previste/sostenute, redatto sulla base del Prezziario Regionale (o prezziari di Regioni limitrofe o Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura), firmati dal tecnico incaricato e sottoscritti dal Legale rappresentante o suo delegato di cui all'art. 3 della presente ordinanza.

9. Alla domanda di contributo, qualora ricorrano le condizioni di seguito riportate, dovranno inoltre essere allegati anche i seguenti documenti:

a) nel caso in cui l'impresa richieda il contributo in qualità di titolare di un contratto di locazione che prevede a suo carico la manutenzione ordinaria e straordinaria, copia del contratto di locazione in essere alla data del 29 maggio 2012 e delle sue eventuali modifiche ed integrazioni;

b) nel caso in cui l'impresa richieda il contributo in qualità di titolare di un contratto di locazione finanziaria che prevede a suo carico la manutenzione ordinaria e straordinaria copia del contratto di



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

locazione finanziaria in essere alla data del 29 maggio 2012 e delle sue eventuali modifiche ed integrazioni;

- c) eventuale procura a soggetto terzo ai fini della presentazione della domanda di contributo e delle domande di erogazione;
- d) in presenza di copertura assicurativa:
- copia della polizza assicurativa;
 - documentazione rilasciata dalla Compagnia assicurativa attestante la copertura assicurativa dell'immobile ed in particolare degli interventi di miglioramento sismico oggetto dell'intervento;
 - documentazione rilasciata dalla Compagnia assicurativa attestante l'ammontare dell'indennizzo assicurativo corrisposto per l'intervento di miglioramento sismico effettuato;
- e) in presenza di altri contributi ricevuti per le stesse spese, copia del provvedimento di concessione del contributo (o, ove non fosse ancora stato emanato il provvedimento di concessione copia della domanda di ammissione al contributo presentata);
- f) nel caso in cui, tutti o parte dei documenti di spesa allegati, non siano stati emessi direttamente da parte delle imprese esecutrici dei lavori, ma siano stati emessi da altri soggetti che hanno sostenuto i costi in luogo del richiedente dovranno essere allegati anche i documenti di spesa emessi da parte delle imprese esecutrici dei lavori nei confronti dei soggetti che hanno sostenuto i costi;
- g) nel caso in cui il contributo teorico richiesto superi il valore di Euro 150.000, è necessario allegare alla domanda le informazioni richieste per i nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. verificabili e consultabili nel sito della Prefettura di competenza.

10. Le spese sono ammissibili solo se comprovate esclusivamente da bonifico bancario/postale o altro mezzo idoneo a garantire la piena tracciabilità.

ART. 8

(VALUTAZIONE DELLE DOMANDE)

1. La funzione di Responsabile del Procedimento è assunta da dirigente regionale componente della Struttura commissariale, costituita ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.L. n. 74/2012 e s.m.i., individuato dal Commissario delegato con apposito provvedimento.
2. Per la valutazione degli interventi il Responsabile del Procedimento si avvale dei componenti del SETTORE RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE e del SETTORE EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI della Struttura commissariale.
3. A seguito dell'acquisizione delle domande e dello svolgimento di apposita istruttoria tecnica, verrà predisposta una graduatoria, che terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

a) Importo dei soli lavori strutturali (al netto dell'IVA):	
- fino a 20.000,00 Euro	<u>punti 5</u>
- da 20.001,00 Euro a 50.000,00 Euro	<u>punti 4</u>
- da 50.001,00 Euro a 80.000,00 Euro	<u>punti 3</u>
- oltre 80.001,00 Euro	<u>punti 2</u>
b) Edificio con numero di personale dipendente impiegato regolarmente assunto superiore a 15 unità	
	<u>punti 2</u>



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

c) Livello di sicurezza raggiungibile/raggiunto >80% di quello richiesto da n.c.	<u>punti 2</u>
d) Livello di sicurezza raggiungibile/raggiunto compreso tra 70% e 80% di quello richiesto da n.c.	<u>punti 1</u>
e) Interventi già realizzati al momento della presentazione della domanda	<u>punti 1</u>

- In caso di parità di punteggio sarà privilegiato l'intervento a cui spetta il contributo minore e a parità di contributo l'intervento con l'importo netto lavori (oneri per la sicurezza inclusi) superiore. In caso di ulteriore parità si procede mediante sorteggio.
- Con appositi provvedimenti il Commissario delegato provvederà:
 - all'approvazione dell'elenco degli interventi ammissibili;
 - all'approvazione dell'elenco degli interventi ritenuti non ammissibili. Per ogni intervento ritenuto non ammissibile verrà data specifica motivazione;
 - all'approvazione dell'elenco degli interventi finanziati nei limiti delle risorse stanziare.
- Il Commissario delegato con apposita comunicazione notifica ai beneficiari gli esiti delle procedure di concessione del contributo unitamente al Codice Unico di Progetto (CUP). Il beneficiario sarà tenuto a riportare su tutte le fatture riferite a spese ritenute ammissibili il suddetto CUP. Per le spese non ancora quietanzate il CUP dovrà essere riportato anche nel bonifico bancario/postale o in altri mezzi idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 9

(EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI)

- L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione alla presentazione di copia dei documenti di spesa, delle relative quietanze e del certificato di agibilità sismica provvisoria o definitiva. I documenti di spesa dovranno riportare una descrizione chiara e precisa delle spese sostenute, che consentano l'immediata riconducibilità delle stesse all'intervento agevolato.
- La documentazione di spesa dovrà essere presentata, ai fini dell'erogazione del contributo, **entro e non oltre il 31 dicembre 2017**.
- Nel caso di interventi già sostenuti al momento della presentazione della domanda, il beneficiario dovrà trasmettere tutta la documentazione di spesa, ai fini dell'erogazione del contributo, **entro 10 giorni dalla data di adozione dell'atto di concessione**.
- L'erogazione avverrà attraverso bonifico bancario disposto a favore delle imprese beneficiarie sul conto corrente indicato nella domanda di contributo entro i 30 giorni successivi dalla data di ricezione della documentazione di spesa.
- La formale richiesta di erogazione del contributo potrà avvenire previa presentazione della documentazione di seguito indicata:
 - copia delle fatture di spesa e relative quietanze di pagamento per un importo pari al 100% della spesa sostenuta. Si precisa che le fatture dovranno riportare una descrizione chiara e precisa delle spese sostenute, che consentano l'immediata riconducibilità delle stesse all'intervento agevolato.
 - documentazione fotografica dell'intervento;
 - attestazione della regolare esecuzione dei lavori da parte del tecnico incaricato;



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

- d) copia del certificato di agibilità sismica provvisorio e/o definitivo depositato presso il Comune competente o altri enti preposti;
 - e) copia della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti;
 - f) documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 se dovuta;
 - g) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il vincolo di inalienabilità dei beni per i successivi 3 anni;
 - h) scheda anagrafica e posizione fiscale;
 - i) copia del documento di identità del Legale rappresentante.
6. Il beneficiario è tenuto a conservare ai sensi di legge, a decorrere dalla data di determinazione finale del contributo, la documentazione originale di spesa.
 7. La diminuzione di spesa rispetto a quanto preventivato in sede di presentazione della domanda comporta una riduzione del contributo assegnato.
 8. Qualora vengano riscontrate irregolarità successivamente alla concessione/liquidazione del contributo e comunque entro i tre anni successivi alla conclusione del progetto, verrà effettuata la revoca totale o parziale del contributo stesso.

ART. 10 (CONTROLLI)

1. Prima dell'erogazione del contributo si provvederà all'effettuazione di apposito sopralluogo finale da parte del personale tecnico regionale del Genio civile di Rovigo, da cui si evinca la corrispondenza tra il progetto trasmesso e l'intervento eseguito.
2. Il Responsabile del Procedimento si riserva l'attivazione di ogni altra forma di controllo che si rendesse necessaria.

ART. 11 (REVOCHE E SANZIONI)

1. Si procederà alla revoca d'ufficio, in tutto o in parte, dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:
 - a) in caso di esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi;
 - b) qualora non siano rispettate le fattispecie previste in merito alla titolarità di possesso dell'immobile oggetto dell'intervento;
 - c) qualora la realizzazione dei lavori non risulti conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, alla relazione tecnica illustrativa dell'intervento ovvero alla perizia giurata;
 - d) qualora si ravvisi, anche successivamente, che il beneficiario non abbia completato l'opera nel rispetto dei termini previsti dalla presente ordinanza;
 - e) qualora l'immobile non mantenga l'uso produttivo per almeno tre anni successivi al completamento degli interventi indennizzati;
 - f) qualora il beneficiario comunichi, con lettera sottoscritta dal Legale rappresentante, la rinuncia al contributo;
 - g) in caso di dichiarazioni mendaci;
 - h) mancato esercizio del diritto di riscatto nel caso di beni in leasing qualora ricada nei successivi tre anni al completamento degli interventi in questione;
 - i) risarcimento dei danni in sede civile a favore del beneficiario per vizi originari dell'immobile, a seguito di definizione di contenzioso tra lo stesso e l'impresa costruttrice.



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

2. I contributi erogati, ma risultati non dovuti saranno revocati e dovranno essere restituiti dall'impresa al Commissario delegato, maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento dei contributi medesimi e quella di restituzione degli stessi. Alle operazioni di recupero provvede, con propri atti, il Commissario delegato.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 7 in materia di cumulo con altre agevolazioni comporta la revoca del finanziamento assegnato.

ART. 12 (RISORSE)

1. La presente ordinanza è finanziata con Euro 1.815.000,00, a valere sulle risorse depositate sulla contabilità speciale n. 5707, aperta presso la Tesoreria dello Stato di Venezia, intestata al Commissario delegato - Presidente della Regione del Veneto.
2. L'impegno delle risorse commissariali necessarie alla copertura degli interventi di messa in sicurezza di cui all'art. 2 della presente ordinanza, avverrà con il provvedimento di approvazione dell'elenco degli interventi finanziati previsto dall'art. 8 della medesima, **entro e non oltre il 31 dicembre 2016** ai sensi di quanto stabilito dal punto 2.4. della Decisione UE che autorizza l'Aiuto di Stato n. SA.35413.

ART. 13 (PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013)

1. Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e dei progetti agevolati sono soggetti alla pubblicazione prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in tema di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici.

ART. 14 (NORMA DI RINVIO)

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui al D.L. n. 74/2012 e s.m.i..
2. Le informazioni e la modulistica relative alla presente ordinanza sono disponibili sul sito internet www.regione.veneto.it nell'apposita sezione "Sisma del maggio 2012".

ART. 15 (PUBBLICAZIONE)

1. La presente ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito del Commissario delegato.

Il Commissario delegato
F.to Dott. Luca Zaia